



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 - 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N° 137 DEL 19 APRILE 2017

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 18 aprile 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|-----------------|------------|-------------|
| - Avv. Luigi | COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Maurizio | RODINO' | COMPONENTE; |
| - Avv. arlo | ROTUNDO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n. 95 della Società A.S. JACURSO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.78 del 06.04.2017 (squalifica del calciatore PANSARELLA Domenico per TRE gare effettive, in qualità di capitano).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

ritenuto che un calciatore non individuato dall'arbitro si è reso responsabile di un atto di protesta di modesta violenza nei confronti dell'arbitro, per cui il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica di tre gare al capitano Panzarella Domenico, ai sensi dell'art.3, comma 2 del CGS;

considerato che la società reclamante ha individuato nel reclamo proposto dinanzi a questa Corte il sig. Catozza Antonio, dirigente che svolgeva l'incarico di assistente arbitrale, come autore del gesto a cui va irrogata la sanzione;

P.Q.M.

revoca la squalifica al calciatore PANZARELLA Domenico e dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Territoriale competente per i provvedimenti nei confronti del responsabile CATOZZA Antonio;
dispone, inoltre, accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n. 96 del Sig.STRAFACE Antonio (tesserato della Nuova Pol. Sandametrese 09)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.33 del 30.03.2017 (squalifica fino al 25.05.2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

ritenuto che i fatti ascritti vanno diversamente valutati, poiché dal rapporto arbitrale, che costituisce prova privilegiata, non si evince un tentativo di aggressione, in quanto non si evidenziano quegli atti idonei diretti in modo non equivoco all'aggressione fisica, che palesano inequivocabilmente l'intento del soggetto diretto a colpire l'avversario;

che, nel caso di specie, si evince una vibrata protesta, con atteggiamento minaccioso del calciatore all'indirizzo dell'arbitro, che può essere stata equivocata proprio per l'intervento dei compagni di squadra che lo hanno trattenuto;

che, pertanto, appare conforme a giustizia rimodulare la squalifica tenendo conto della natura e dell'entità dei fatti ascritti;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore STRAFACE Francesco fino al 24/4/2017 e dispone restituirsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi